

Avv. Cristina Reina



Studio Legale Reina
20143 Milano, Viale Liguria n. 49
Tel 351.5426316 - cristina.reina@studiolegalereina.it

TRIBUNALE DI MILANO

ESECUZIONI MOBILIARI

RGE n. 2709/2020

GE: Dott. Puricelli

Procedura di espropriazione mobiliare promossa da:

████████████████████

Contro

████████████████████

RELAZIONE INIZIALE DEL DELEGATO e CUSTODE

Ill.mo Giudice dell'Esecuzione,

con ordinanza comunicata in data 22.2.2022 sono stata nominata custode giudiziale e delegata al compimento delle operazioni di vendita delle quote della società MABA SRL di proprietà del sig.

████████████████████

*

In esecuzione dell'incarico ricevuto ho esaminato il fascicolo d'ufficio per il quale **non ho criticità** da segnalare.

*

Come da disposizioni ricevute, ho esaminato sia l'atto costitutivo sia lo statuto della terza pignorata depositati unitamente all'istanza di vendita dalla creditrice procedente e osservo quanto segue.

Nell'atto di Costituzione della società MABA SRL (a ministero Notaio Mattea in Lodi rep 44381 racc 5151 in data 12.11.1993) si riporta sub allegato A lo statuto sociale nel quale, all'articolo 7, si prevede esplicitamente *che "i soci hanno **diritto di prelazione sulle quote** che si intendono cedere, in proporzione alla quota di capitale da ciascuno in quel momento posseduta. La prelazione va esercitata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione, che sarà effettuata dall'organo amministrativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La quota eventualmente non acquistata in forza del diritto di prelazione di cui al presente punto si accresce*



proporzionalmente agli altri soci. Qualora nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione, le quote sono cedibili ai non soci.”

Lo statuto è stato modificato nel tempo e il creditore precedente ha depositato lo “**statuto vigente**” (estratto da archivio CCIAA del giugno 2020) nel quale parimenti si legge sub art. 9 la **clausola di prelazione** “*il socio che intende cedere la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci e all’organo amministrativo con modalità di cui al successivo capoverso. La comunicazione fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione ed in particolare il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente, nelle modalità di cui al successivo comma del presente articolo, la propria risposta entro 30 giorni dall’invio dell’offerta. Nell’ipotesi di esercizio di prelazione da parte di più di un socio, effettuato anch’esso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata a tutti i soci e all’organo amministrativo, l’offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto non esercita la prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente a favore di quei soci che hanno manifestato la loro intenzione di acquisire anche le quote inoptate...”*

Il GE con l’ordinanza del 21.1.2022 ha già indicato le modalità per la **vendita senza incanto**.

Ritenendo quindi che a mente dello statuto e dell’atto costitutivo sia **operante la prelazione** in favore dei soci, salvo diverse istruzioni da parte del GE provvederò come segue:

- 1) Predisporrò avviso di vendita senza incanto al valore di euro 225.000,00 precisando che l’offerta potrà essere validamente formulata al valore di euro 168.750,00 (-1/4).
- 2) In seguito all’aggiudicazione, comunicherò con raccomandata A.R. l’esito dell’esperimento di vendita ai soci di Maba srl al fine di verificare l’eventuale intendimento di procedere all’acquisto al prezzo di aggiudicazione, secondo il diritto di prelazione spettante a termini di



Avv. Cristina Reina



Studio Legale Reina
20143 Milano, Viale Liguria n. 49
Tel 351.5426316 - cristina.reina@studiolegalereina.it

statuto sociale, il cui eventuale esercizio dovrà essere dagli stessi comunicato nel termine di 30 giorni.

- 3) In difetto dell'esercizio del diritto di prelazione, procederò, entro i 20 giorni successivi, a darne comunicazione all'aggiudicatario, il quale dovrà versare il saldo prezzo, dedotta la cauzione precedentemente prestata, oltre spese ed oneri di trasferimento, con bonifico nel termine di 60 giorni dalla comunicazione; formalità successive a carico dell'aggiudicatario.
- 4) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione, procederò a darne notizia all'aggiudicatario e a comunicare al prelazionario l'importo delle somme dovute da corrispondere nel termine di 60 giorni dalla comunicazione; dopo il Decreto di trasferimento potrà essere restituita all'aggiudicatario la cauzione precedentemente prestata

*

Ho comunicato le coordinate bancarie per la costituzione del fondo spese.

Con osservanza

Milano 15.3.2022

Avv. Cristina Reina

